

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4678

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUIDESI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI**

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale nei programmi didattici delle scuole di ogni ordine e grado

*Presentata il 4 ottobre 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede l'inserimento in forma obbligatoria nei programmi scolastici, di ogni ordine e grado, della materia relativa all'educazione ambientale. Ormai è riconosciuto da tutti il ruolo fondamentale delle politiche ambientali per la salvaguardia della nostra salute e anche per lo sviluppo economico nazionale. La società civile esige prestazioni certe e garantite da parte delle istituzioni. Sensibilizzare i giovani, sin dall'infanzia, sulle problematiche ambientali e rendere gli stessi informati sull'importanza della salvaguardia dell'ambiente rappresenta un obbligo importante delle istituzioni ai fini del mantenimento degli *standard* di qualità della vita in società.

Lo stato di degrado di alcune città è sotto gli occhi di tutti. Le cause si possono trovare nella mancanza di risorse finanziarie o nella cattiva amministrazione, ma spesso basterebbe un maggior senso civico per evitare il verificarsi di alcune gravi situazioni. Si tratta di norme comportamentali che dovrebbero diventare il modo di vivere del cittadino sin dalla tenera età e non obblighi di legge da imporre con sanzioni. Si pensi, ad esempio, al non buttare piccoli rifiuti per strada o alla raccolta differenziata, soprattutto delle plastiche, in tema di rifiuti: nonostante l'imposizione di sanzioni, da ultimo con l'articolo 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con l'articolo 9-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che hanno modificato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono stati ancora raggiunti risultati concreti.

In materia di educazione ambientale esistono alcune iniziative locali da parte di direttori didattici che hanno contrattualizzato corsi a favore degli studenti, ma si tratta di iniziative sporadiche legate alla sensibilità degli insegnanti. L'insegnamento dovrebbe essere, invece, fornito da laureati in possesso delle dovute conoscenze ed esperienze o da professionisti che svolgono attività di tutela ambientale, anche favorendo l'impiego di molti giovani che attraverso varie associazioni sono attualmente in prima linea per la protezione dell'ambiente.

Nel 2014 furono redatte le linee guida sull'educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile, che già prevedevano specifiche competenze per i docenti educatori, tramite l'elaborazione di un piano di sviluppo concordato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; purtroppo non risulta che tale iniziativa abbia avuto un seguito concreto nei programmi scolastici.

La presente proposta di legge, tenendo conto dell'autonomia organizzativa e didat-

tica degli istituti scolastici, intende garantire programmi di educazione ambientale in forma obbligatoria, di almeno 3 ore settimanali, consistenti in didattica, laboratori e uscite formative, almeno su alcune tematiche ritenute fondamentali, come l'emergenza mondiale sull'inquinamento provocato dalle plastiche, l'abbandono dei rifiuti che incide anche sul decoro urbano, il risparmio idrico, la riduzione del consumo del suolo e l'importanza della conservazione della biodiversità.

Parallelamente, la proposta di legge intende sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei rifiuti, attraverso campagne di informazione con cartelloni inseriti nella segnaletica stradale verticale, che diffondono immagini *shock* con avvertenze combinate relative alle conseguenze per l'ambiente e per la vita umana, di tipologia analoga a quelle della campagna antifumo.

Riteniamo importante e necessario un forte impulso da parte del Parlamento per la difesa dell'ambiente, quale risorsa di vita e di sviluppo economico sostenibile, e auspichiamo un'attenzione particolare da parte di tutti i gruppi parlamentari per un esame rapido della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Insegnamento dell'educazione ambientale).*

1. Al fine di sensibilizzare i bambini e i giovani sulle problematiche ambientali e rendere gli stessi informati sull'importanza della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni ambientali e dell'utilizzazione razionale delle risorse naturali, nonché di renderli partecipi alla promozione della qualità della vita umana e dello sviluppo sostenibile, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'attuazione della propria autonomia organizzativa e didattica, di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, introducono l'insegnamento obbligatorio dell'educazione ambientale, per almeno 3 ore settimanali di didattica, laboratori e uscite formative.

2. L'insegnamento dell'educazione ambientale deve comunque esaminare le problematiche relative:

a) alla gestione dei rifiuti e alla raccolta differenziata, con particolare riferimento all'emergenza mondiale sull'inquinamento provocato dalle plastiche;

b) all'arresto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, con particolare riferimento al decoro urbano;

c) alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento alla riduzione dei consumi;

d) alla difesa del suolo, con particolare riferimento alla riduzione del consumo del suolo e del rischio idrogeologico nonché alla manutenzione dei corsi d'acqua;

e) alla tutela delle aree protette, con particolare riferimento all'importanza della conservazione della biodiversità.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di con-

certo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2.

*(Campagne di sensibilizzazione e di informazione).*

1. Al fine di rendere consapevoli i cittadini sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con le regioni, con gli enti locali, con le associazioni di protezione ambientale, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, con le organizzazioni di volontariato, con i comitati e con le scuole locali attivi nell'educazione ambientale, attraverso appositi accordi con i gestori delle strade e delle autostrade comunali, provinciali, regionali e statali, da stipulare entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione contro l'abbandono dei rifiuti, con cartelloni inseriti nella segnaletica stradale verticale, anche attraverso l'utilizzo di immagini *shock* con avvertenze combinate relative alle conseguenze per l'ambiente e per la vita umana.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previste a legislazione vigente.

